

COMUNE DI NOLE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.07.2015

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per i bambini, in quanto luoghi di aggregazione aventi importanti funzioni ludico - ricreative.
2. Scopo principale del Regolamento è quello di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi giochi comunali, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco ed il decoro delle pertinenti aree.

TITOLO II - AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

1. Il presente Regolamento trova applicazione con riguardo ai parchi giochi in esercizio sull'intero territorio del Comune di Nole.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso delle strutture

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere un comportamento moralmente corretto, consono all'ambiente, improntato al rispetto dei giovani utenti, dell'arredo verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a dodici anni o comunque non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato.
3. Il libero uso dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio e l'assunzione di comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi). E' esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
4. L'orario di apertura dei parchi giochi viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Art. 4 Divieti

1. All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:
 - a) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - b) alle biciclette o altri velocipedi, salvo che siano condotte a mano per l'alloggiamento negli appositi spazi;
 - c) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
2. All'interno dei parchi giochi è altresì vietato:
 - a) fumare e bere bevande alcoliche;
 - b) creare punti di bivacco;
 - c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - d) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - e) campeggiare e/o pernottare;
 - f) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
 - g) giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
 - h) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici, di utilizzare il parco quale punto di ritrovo, arrecando disturbo ai bambini e/o provocando schiamazzi;
 - i) soddisfare bisogni fisiologici.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 Manutenzione parchi giochi

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture e attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 6 Vigilanza e osservanza del Regolamento

1. La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. L'Amministrazione provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente Regolamento.
3. Con ordinanza comunale potranno essere emanate, ove occorra, particolari disposizioni applicative e di dettaglio per garantire la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 7 Uso eccezionale dei parchi giochi

1. La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente Regolamento e che non siano in contrasto le finalità del medesimo.

Art. 8 Sanzioni

1. Salva diversa disposizione di Legge, per ogni violazione del presente Regolamento Comunale e/o di ognuna delle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, viene applicata una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00, in conformità al disposto dell'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.07.2015 con atto n. 53
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015 al 14.08.2015
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28.07.2015 è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 18.08.2015 al 02.09.2015

E' entrato in vigore il 03.09.2015

Nole, li 03.09.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO Dr.ssa Susanna

